



Tribunale di Lecco

Prot. 299.

Il Presidente del Tribunale



Procura della Repubblica di Lecco

Prot 263

Il Procuratore della Repubblica

Richiamati i loro provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022 e del 1° febbraio 2022 con i quali si impartivano disposizioni in merito alle procedure di controllo della certificazione verde COVID-19 da espletare al momento dell'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP

Considerato che l'art. 1 comma 1 del d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 7.1.22 ed in vigore dal giorno 8 gennaio 2022 ha introdotto gli art. 4-*quater* e 4-*quinqües* al d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 2021 n. 76

Rilevato, in particolare, che l'art. 4-*quater* (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*) prevede che:

- “1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e **fino al 15 giugno 2022** [...] **l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2** [...] **si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato** [...] **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età** [...].
2. **L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2** [...].
3. **La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1**”

Rilevato, inoltre, che l'art. 4-*quinqües* (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*) prevede che:

- “1. **A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-*quinqües*, commi 1 e 2, 9-*sexies*, commi 1 e 4** [...] **del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.**

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 [...], i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

[...]

5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

[...]

8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021"

Evidenziato che l'art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) del d.l. 52/21, richiamato dall'art. 4-quinquies comma 1 d.l. 44/21, prevede che:

"2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-Cov-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) [...]

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo"

DISPONGONO

che, a far data dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, o ad altra data eventualmente fissata con successivo provvedimento normativo, e fatto salvo quanto previsto con i provvedimenti a firma congiunta del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022 e del 1° febbraio 2022, che in questa sede si intendono integralmente richiamati, l'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale, la Procura, l'Ufficio del Giudice di Pace e l'UNEP delle persone ultracinquantenni comprese in appositi elenchi che saranno predisposti, ed aggiornati in presenza di sopravvenute esigenze, dal Tribunale (con riferimento anche al personale in servizio all'Ufficio del Giudice di Pace ed all'UNEP) e dalla Procura della Repubblica (con riferimento anche ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso il Tribunale, l'Ufficio del Giudice di Pace e la Procura della Repubblica) sia consentito solamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'art. 9 comma 2 lett. a), b) e c-bis) d.l. 52/21 (ossia, del cosiddetto "green pass rafforzato"), fatta salva la sussistenza di apposita

condizione di esenzione dall'obbligo vaccinale documentata ai sensi del comma 2 dell'art. 4-quater d.l. 44/21;

che i controlli sul rispetto delle precedenti disposizioni sia effettuato dal personale addetto della ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI S.P.A. - che ha in corso a tal fine l'appalto per il servizio di custodia e portierato, per quanto riguarda l'accesso al Palazzo ove hanno sede il Tribunale e la Procura della Repubblica e l'edificio ove è ubicato l'Ufficio del Giudice di Pace – e dal personale in servizio presso l'UNEP indicato nel provvedimento a firma congiunta del 1° febbraio 2022 – per quanto riguarda l'accesso ai locali ove ha sede l'UNEP - e che, in attesa della installazione della strumentazione che consentirà un controllo generalizzato (lettori cd “stand alone”), dovrà procedere ad un controllo “a tappeto” di tutto il personale compreso negli elenchi sopra indicati, tramite gli apparecchi che sono stati messi a tal fine a disposizione e mediante apposita applicazione ministeriale, utilizzando l'opzione “VERIFICA RAFFORZATA – VACCINAZIONE/GUARIGIONE”; nel caso in cui, all'esito di tali controlli, il soggetto interessato risulti privo di valida certificazione verde COVID-19 (“green pass rafforzato”), lo stesso personale addetto alla vigilanza sarà autorizzato, in via cautelativa, ad impedirne l'accesso al Palazzo e comunicherà immediatamente all'Amministrazione di appartenenza del medesimo quanto accertato;

che gli ulteriori punti dei provvedimenti del 25 ottobre 2021, del 10 gennaio 2022, del 31 gennaio 2022 e del 1° febbraio 2022 restano invariati;

che il presente provvedimento:


- sia comunicato per via telematica al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, per doverosa conoscenza e per quanto di Sua competenza;
- sia pubblicato sui rispettivi siti *internet* del Tribunale di Lecco e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
- sia trasmesso altresì al Presidente della Corte di Appello di Milano anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano.

Lecco 10 febbraio 2022

Il Presidente del Tribunale
Ersilio Secchi



Il Procuratore della Repubblica
Ezio Domenico Basso



TRIBUNALE DI LECCO

Depositato in Cancelleria

oggi 10.2.2022

IL CANCELLIERE

Dott.ssa Concetta Bellantone

